

COMUNE DI ESTE

Provincia di Padova



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi da 816 a 847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___/___/2021

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale.....	5
Articolo 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 4 - Autorizzazioni.....	5
Articolo 5 – Durata delle affissioni pubblicitarie.....	6
Articolo 6 – Avvio del procedimento amministrativo.....	6
Articolo 7 - Istruttoria.....	7
Articolo 8 - Anticipata rimozione.....	8
Articolo 9 – Subentro.....	8
Articolo 10 – Rinnovo.....	8
Articolo 11 – Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.....	8
Articolo 12 - Divieti e limitazioni.....	9
Articolo 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	9
Articolo 14 - Presupposto del canone.....	9
Articolo 15 – Soggetto attivo.....	9
Articolo 16 - Soggetto passivo.....	10
Articolo 17 - Modalità di applicazione del canone.....	10
Articolo 18 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona.....	11
Articolo 19 - Definizione di insegna d’esercizio.....	11
Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	11
Articolo 21 - Versamento del canone.....	12
Articolo 22 - Rimborsi e compensazione.....	12
Articolo 23 - Accertamento.....	12
Articolo 24 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	13
Articolo 25 - Riduzioni.....	13
Articolo 26 - Esenzioni.....	13
Articolo 27 – Diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.....	14
Articolo 28 – Maggiorazioni ed indennità.....	15
Articolo 29 – Rateazioni	15
Articolo 30 – Decadenza automatica per mancato pagamento del canone.....	15
Articolo 31 – Contenzioso.....	16
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	16
Articolo 32 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	16
Articolo 33 – Impianti di proprietà del Comune. Superfici.....	16
Articolo 34 – Canone sul servizio affissioni.....	16
Articolo 35 – Tariffe e maggiorazioni	16
Articolo 36 – Riduzioni del canone.....	17
Articolo 37 – Esenzioni dal canone.....	17
Articolo 38 – Numerazione impianti.....	17
Articolo 39 – Modalità per il servizio affissioni.....	17
Articolo 40 – Vigilanza sanzioni amministrative.....	18
Articolo 41 - Contenzioso e norme di rinvio.....	18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	19
Articolo 42 – Disposizioni generali.....	19
Articolo 43- Funzionario Responsabile.....	19
Articolo 44 - Tipologie di occupazioni.....	19
Articolo 45 - Occupazioni abusive.....	19

Articolo 46 - Domanda di occupazione.....	20
Articolo 47 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione.....	21
Articolo 48 - Atto di concessione.....	21
Articolo 49 - Obblighi del concessionario.....	22
Articolo 50 - Durata della concessione.....	22
Articolo 51 - Titolarità della concessione.....	22
Articolo 52 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	23
Articolo 53 - Modifica, sospensione o revoca della concessione.....	23
Articolo 54 - Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione.....	23
Articolo 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	24
Articolo 56 - Classificazione delle strade.....	24
Articolo 57 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	24
Articolo 58 - Modalità di applicazione del canone.....	24
Articolo 59 - Passi carrabili.....	25
Articolo 60 – Plateatici e attività artigianali del settore alimentare.....	25
Articolo 61 - Occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali.....	25
Articolo 62 - Occupazioni di suolo pubblico da parte di girovaghi e artisti di strada.....	26
Articolo 63 - Occupazioni di suolo pubblico realizzate in occasione di manifestazioni e/o iniziative culturali e sportive organizzate dall'Ente.....	26
Articolo 64 - Occupazioni di suolo pubblico da parte di ambulanti su aree pubbliche in forma itinerante.....	26
Articolo 65 - Occupazioni di suolo pubblico da parte dello spettacolo viaggiante e circense.....	26
Articolo 66 - Attività Edile.....	27
Articolo 67 - Attività di propaganda elettorale.....	27
Articolo 68 – Distributori di tabacchi ed altri apparecchi per la distribuzione automatica di prodotti.....	27
Articolo 69 - Occupazioni di suolo pubblico per traslochi e automezzi.....	27
Articolo 70 – Occupazioni per la realizzazione di cappotti termici di edifici privati su area di proprietà comunale o di uso pubblico.....	27
Articolo 71 - Soggetto passivo.....	27
Articolo 72 – Esenzioni.....	28
Articolo 73 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	29
Articolo 74 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	29
Articolo 75 - Modalità di pagamento.....	29
Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva.....	29
Articolo 77 – Rimborsi.....	30
Articolo 78 - Sanzioni e indennità.....	30
Articolo 79 - Attività di recupero, verifica e controllo.....	30
Articolo 80 – Contenzioso.....	30
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	31
Articolo 81 – Disposizioni generali.....	31
Articolo 82 - Funzionario Responsabile.....	31
Articolo 83 - Domanda di occupazione.....	31
Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	31
Articolo 85 - Classificazione delle strade.....	31
Articolo 86 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	32
Articolo 87 - Occupazioni abusive.....	32
Articolo 88 - Soggetto passivo.....	32
Articolo 89 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	32
Articolo 90 - Accertamento e riscossione coattiva.....	33
Articolo 91 – Rimborsi.....	33
Articolo 92 - Sanzioni e indennità.....	33

Articolo 93 - Attività di recupero.....	33
Articolo 94 – Contenzioso.....	33

ALLEGATI

- 1) Tariffe Canone Unico - Esposizione pubblicitaria e diritti sulle pubbliche affissioni
- 2) Impianti per le pubbliche affissioni
- 3) Classificazione delle strade, piazze e spazi pubblici
- 4) Tariffe Canone Unico - Occupazione del suolo pubblico
- 5) Tariffe Canone Mercatale

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
2. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
3. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
6. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
7. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/07/2004.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 4 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 48 del 26.07.2004 dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.

3. I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione: 1) mezzi destinati alla pubblicità esterna ordinaria; 2) mezzi destinati alle comunicazioni mediante pubbliche affissioni.
4. Quanto agli impianti per le affissioni, fermo restando le disposizioni di cui al Piano generale degli Impianti, il quantitativo unitario minimo di esposizione è fissato in mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi, risultando la popolazione residente nel territorio comunale di circa 17.000 abitanti, la superficie minima complessiva risulta definita in mq. 204.
5. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.
6. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
7. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante: A) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune; B) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune; C) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

Articolo 5 - Durata delle affissioni pubblicitarie

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 6 – Avvio del procedimento amministrativo

1. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
 - la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - la ragione per la quale è richiesta;
 - la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:

- allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

- allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

- allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

- allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
2. Per ciascuna tipologia di diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
 3. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di autorizzazione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 4. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune o il soggetto affidatario della gestione del canone unico - esposizione pubblicitaria predisponde e distribuisce dei modelli-esemplificativi secondo i tipi di installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 5. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
 6. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata da altri Enti.
 7. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.
 8. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio competente, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
 9. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi ovvero il parere di altri enti, il termine è elevato a 90 giorni.
 10. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7 – Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 9 - Subentro

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'esposizione pubblicitaria ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nell'autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 10 - Rinnovo

1. Il titolare dell'autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di un' autorizzazione annuale non costituisce una nuova autorizzazione.

Articolo 11 - Anagrafe delle autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione.

3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

Articolo 12 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 13 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione.
5. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 14 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 15 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Este.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede

il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.

3. Il Comune di Este ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 16 - Soggetto passivo

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di contitolari di autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 17 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
10. Le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di

messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

11. Le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di diffusione di messaggi pubblicitari. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 18 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Este alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 16.181 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è ricompreso in una sola categoria (zona); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti come stabiliti nell'allegato 1) al presente regolamento.

Articolo 19 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 20 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade;
 - superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono stabiliti dal Consiglio comunale, in sede di approvazione o modifica del relativo regolamento comunale. Le successive modifiche sono di competenza della Giunta comunale, in sede di predisposizione degli atti del bilancio di previsione o di revisione che si rendesse necessaria in corso di esercizio.

Articolo 21 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio dell' autorizzazione presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna dell' autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
7. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.
8. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.

Articolo 22 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
5. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00.

Articolo 23 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 24 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 25 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà per le seguenti tipologie di diffusioni pubblicitarie:
 - a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro,
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali,
 - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 26 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Articolo 27 - Diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. La diffusione di messaggi pubblicitari privi dell'autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, è considerata abusiva. Sono considerate altresì abusive le diffusioni dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga dell'autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se-la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%.
4. Nel caso di diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
5. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
6. Tutti i diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
7. Per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 28 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza dell' autorizzazione come previsto dall'art. 30 del presente Regolamento. La decadenza dell' autorizzazione determina che la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerati a tutti gli effetti abusivi e come tali soggetti all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 del presente Regolamento. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali con maturazione a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 29 – Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 30 - Decadenza

1. In caso di mancata regolarizzazione, l'esposizione pubblicitaria deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
2. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - d) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - e) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 2 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione
3. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 30, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 31 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di cui al presente Capo II sono riservate alla competenza del Giudice Ordinario.
2. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo inerente il rilascio dell'autorizzazione disciplinata dal presente capo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 32 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Este costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il Comune di Este mantiene il servizio delle **pubbliche affissioni** anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
3. Il Comune di Este garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato 2).
4. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/07/2004.

Articolo 33 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato 2) al presente regolamento.
2. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 17,28 corrispondente al 19,54 % della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 294,80 corrispondente al 87,28 % della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal piano delle pubbliche affissioni ed è pari a circa mq. 114 corrispondente al 14% della superficie disponibile.

Articolo 34 - Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. 1. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 ed è stabilita dal Consiglio comunale, in sede di approvazione o modifica del relativo regolamento comunale. Le successive modifiche sono di competenza della Giunta comunale, in sede di predisposizione degli atti del bilancio di previsione o di revisione che si rendesse necessaria in corso di esercizio.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 35 - Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato 2) fino ad un massimo del 10% della superficie disponibile.

Articolo 36 - Riduzioni del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 37 - Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38 - Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

Articolo 39 - Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.

8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 40 - Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 27 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 23.

Articolo 41 - Contenzioso e norme di rinvio

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di cui al presente Capo III sono riservate alla competenza del Giudice Ordinario.
2. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo inerente il rilascio dell'autorizzazione disciplinate dal presente Capo III, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo III si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.
4. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 26.07.2004, nonché la delibera tariffaria n. 14 approvata dalla Giunta Comunale in data 04.02.2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 42 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 43- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone è nominato con deliberazione della Giunta Comunale.
3. In particolare, il funzionario comunale
 - cura tutte le operazioni utili alla riscossione, anche coattiva, del canone, comprese l'emissione degli atti di accertamento ed applicazione delle sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette.
4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 44 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento si distinguono in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno o quelle che prevedono la sottrazione non continuativa del suolo pubblico (ad esempio solo per una parte del giorno), anche se ricorrenti.
2. Nel provvedimento di concessione, l'Ente potrà stabilire specifiche limitazioni temporanee legate allo svolgimento di manifestazioni, mercati settimanali e per altre esigenze di interesse pubblico.
3. Si considerano comunque temporanee le occupazioni riferite a lavori edili, indipendentemente dalla loro durata.
4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 45 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di contestazione. L'Ente dispone la

rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Il verbale di contestazione di cui al comma 2 dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Tributi per i successivi adempimenti di competenza.
5. Le occupazioni abusive determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, pari al canone maggiorato del 50 per cento;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione di cui al comma 2.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 76 del presente Regolamento.
8. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019
9. Il pagamento delle sanzioni e dell'indennità comunque non sanano la irregolarità dell'occupazione.

Articolo 46 - Domanda di occupazione

1. Le occupazioni eseguite da aziende di erogazione di pubblici servizi per la realizzazione o riparazione di cavi sotterranei, condutture o impianti di pubblici servizi (telefonia, energia elettrica, acquedotto, gas e simili) nonché quelle effettuate da aziende esercenti attività strumentali ad esse, sono disciplinate dallo specifico Regolamento "Scavi e ripristini"
2. Fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
3. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima.
5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda di concessione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il domicilio digitale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa.
7. La domanda di occupazione sia temporanea che permanente deve essere presentata in modalità elettronica all'indirizzo pec del Comune di Este este.pd@legalmailpa.it oppure attraverso lo sportello telematico all'indirizzo

<https://sportellotelematico.comune.este.pd.it>. Qualora il richiedente sia titolare d'impresa, dovrà inoltrare la richiesta telematica mediante il portale SUAP, ai sensi del D.P.R. 160/2010.

8. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
9. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
10. L'occupazione può essere vietata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti nonché eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Comunale può individuare con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione.

Articolo 47 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. L'Ufficio competente, acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale. Parimenti, qualora gli atti necessari siano in possesso di un'altra pubblica amministrazione, provvede alla acquisizione d'ufficio quando essa sia già conosciuta, ovvero quando il cittadino interessato chieda l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicando puntualmente la Pubblica Amministrazione presso la quale essi sono depositati e gli estremi che consentano l'individuazione.
2. Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica e del decoro, e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di polizia urbana.
3. Qualora sussistano preminenti interessi concernenti la funzionalità o la sicurezza della circolazione oppure esigenze di decoro, può essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni e simili); parimenti si possono imporre speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
4. L'istruttoria deve essere conclusa con motivato formale provvedimento negativo, ferma restando l'osservanza dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, quando l'occupazione concerne l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti comunali ovvero sia in contrasto con motivi di decoro urbano, nonché sia inconciliabile con le esigenze della viabilità pubblica e dei servizi pubblici.
5. Ove la domanda risulti incompleta, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta d'integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, via pec o mediante notifica, che dovrà essere presentata entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) a pena di archiviazione della domanda presentata. Tale richiesta d'integrazione sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
6. Il responsabile verifica la completezza e la regolarità della domanda, e acquisisce qualora necessario, i pareri tecnici dagli uffici competenti. che dovranno pervenire entro 15 giorni in caso di occupazione permanente e 10 giorni in caso di occupazione temporanee e/o stagionali.

Articolo 48 - Atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal funzionario responsabile dell'ufficio competente nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda per le occupazioni permanenti e nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della domanda per le occupazioni temporanee.
2. Prima del rilascio dovrà essere verificata l'acquisizione di eventuali pareri tecnici necessari da parte degli uffici competenti, il regolare versamento del canone predisposto dall'Ufficio e della cauzione versata qualora prevista, delle spese di sopralluogo e dell'assolvimento dell'imposta di bollo, salvo eventuali esenzioni previste dalla legge.
3. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta l'impossibilità di rilasciare nuovi atti di concessione.
4. Per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano la manomissione del manto stradale o della pavimentazione sarà prescritta a carico dell'interessato una congrua cauzione.
5. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della tipologia dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento dei lavori ed è svincolata **decorsi** due anni dalla

comunicazione di fine lavori, dopo la verifica del corretto ripristino dell'area occupata, da parte dell'Ufficio Tecnico.

6. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che non comportano interventi di manomissione del manto stradale o della pavimentazione, ma che comunque possano implicare danni al patrimonio dell'Ente, può essere prescritta a carico dell'interessato una congrua cauzione.
7. La necessità della cauzione e l'entità della stessa sono stabilite dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della tipologia dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento dei lavori ed è svincolata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, dopo la verifica del corretto ripristino dell'area occupata, da parte dell'Ufficio Tecnico.
8. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (eventuali spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
9. L'atto di concessione titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esso è assoggettato, la durata, la frequenza, le modalità di pagamento dell'eventuale canone dovuto per l'occupazione.

Articolo 49 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
 - c) dare attuazione alle ordinanze del Sindaco, alle disposizioni deliberate dalla Giunta Comunale ed alle prescrizioni delle strutture comunali competenti;
 - d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - e) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - f) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - g) versamento del canone alle scadenze previste;
 - h) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - i) non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
 - j) non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalle condizioni dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - k) non effettuare spargimenti di materiali sui suoli, aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati o di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada;
 - l) non accatastare tavoli, sedie e quant'altro sugli spazi in concessione.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 50 - Durata della concessione

1. Il periodo di validità della concessione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto di quanto indicato nella richiesta ma anche delle esigenze di interesse pubblico, concernenti valutazioni e criteri di razionalità, equità e trasparenza nell'uso dei beni destinati alla fruizione collettiva della comunità

Articolo 51 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 49, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 52 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 49, comma 1, lettera f), relativa al divieto di subconcessione;
 - d) gravi inadempimenti o reiterate violazioni del presente Regolamento nonché delle prescrizioni previste nell'atto di concessione;
 - e) violazione delle norme degli obblighi del concessionario.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 53 - Modifica, sospensione o revoca della concessione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Per gli stessi motivi può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione di un equo ristoro per le spese documentate ed accertate sostenute per la installazione dell'impianto o struttura da rimuovere.
2. In caso di revoca o modifica della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare nelle condizioni iniziali il bene occupato entro il termine stabilito dal Comune. In caso di mancata ottemperanza al ripristino provvede d'ufficio e coattivamente il Comune a spese del concessionario.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.
4. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere chiesta dal titolare della stessa per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'ufficio che verifica la necessità di acquisire o meno nuovi pareri in merito a quanto rilevato.

Articolo 54 - Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. La domanda di rinnovo, per le occupazioni permanenti, deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 46 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, mentre la proroga, per le occupazioni temporanee, deve essere richiesta 5 giorni prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Quando si formula istanza di rinnovo di una concessione che non sia scaduta senza modificazione alcuna di dimensione, ubicazione del suolo, area o spazio pubblico, uso e destinazione dello stesso, l'ufficio competente provvede di norma senza una nuova istruttoria.
5. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche di quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione.
6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso e l'esistenza di eventuali debiti pregressi, costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga della concessione.
7. Il titolare della concessione può rinunciare alla medesima, con apposita comunicazione formale all'ufficio competente, fermo restando l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto dalla stessa. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza

interessi e dell'eventuale deposito cauzionale, a condizione che contestualmente alla rinuncia venga restituito l'originale della concessione. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Articolo 55 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono stabiliti dal Consiglio comunale, in sede di approvazione o modifica del relativo regolamento comunale. Le successive modifiche sono di competenza della Giunta comunale, in sede di predisposizione degli atti del bilancio di previsione o di revisione che si rendesse necessaria in corso di esercizio.
5. Il mancato aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 56 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. L'elenco delle strade ed aree pubbliche inserite nelle due categorie risulta dall'allegato 3) del presente Regolamento. Tale elenco viene aggiornato periodicamente con deliberazione di Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento.
2. Nel caso in cui lo stesso provvedimento di concessione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazioni.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria "Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività" viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria "Medio valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività" è ridotta della metà.

Articolo 57 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e ogni annualità costituisce obbligazione autonoma e non è frazionabile.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, al giorno. Le frazioni di giorno vengono computate come giorno intero.

Articolo 58 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 59 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
3. La realizzazione, la modificazione ovvero la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali deve avvenire in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D. P.R.16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.

Articolo 60 – Plateatici e attività artigianali del settore alimentare

1. Per plateatico s'intende lo spazio pubblico esterno attrezzato da parte degli esercizi di somministrazione per l'accogliimento dei clienti, autorizzato con formale atto di concessione.
2. La Giunta Comunale potrà definire con apposito disciplinare, le caratteristiche dell'arredo e/o altresì le modalità operative delle occupazioni effettuate con plateatici.
3. Ai titolari di attività artigianali di vendita di prodotti propri, può essere concesso l'uso di piani d'appoggio, senza le relative sedute, limitatamente al fronte dell'attività, nonché, la collocazione di panchine, che tengano conto dell'arredo urbano complessivo, eventualmente definito in un apposito disciplinare di cui al comma 2.
4. Il rilascio del provvedimento di concessione è subordinato ai pareri dell'ufficio urbanistica e della Polizia Locale.

Articolo 61 - Occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali

1. È consentita l'occupazione di suolo pubblico previo ottenimento dell'atto di concessione, limitatamente allo spazio pubblico esterno adiacente all'esercizio commerciale da parte di commercianti al dettaglio con sede fissa, sempre che non sia d'intralcio al flusso pedonale.
2. Il rilascio del provvedimento di concessione è subordinato al parere della Polizia Locale.

Articolo 62 - Occupazioni di suolo pubblico da parte di girovaghi e artisti di strada

1. Coloro che esercitano i mestieri girovaghi e artistici non possono sostare sulle aree e spazi pubblici per l'esercizio di tali attività, senza aver ottenuto il provvedimento per l'occupazione.
2. L'occupazione è subordinata al rilascio della concessione da parte dell'ufficio Tributi.
3. La domanda va presentata secondo le modalità di cui all'art. 46 del presente Capo.

Articolo 63 - Occupazioni di suolo pubblico realizzate in occasione di manifestazioni e/o iniziative culturali e sportive organizzate dall'Ente.

1. Le occupazioni di suolo pubblico richieste nell'ambito di eventi organizzati dall'Ente devono essere presentate all'ufficio Cultura utilizzando lo specifico modulo e sono concesse con provvedimento di competenza dell'ufficio tributi.
2. La domanda va presentata allo Sportello Telematico del Comune di Este all'indirizzo <https://sportellotelematico.comune.este.pd.it/>, o, laddove possibile, tramite il portale <https://www.impresainungiorno.gov.it/> contestualmente alla presentazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento della suddetta manifestazione.
3. Nell'ambito degli indirizzi o dei progetti inerenti lo svolgimento di manifestazioni organizzate e promosse dal Comune, la Giunta potrà motivatamente stabilire agevolazioni o esenzioni dal pagamento del canone.

Articolo 64 - Occupazioni di suolo pubblico da parte di ambulanti su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione né sono soggetti al pagamento del canone. La sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

Articolo 65 - Occupazioni di suolo pubblico da parte dello spettacolo viaggiante e circense

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'istanza deve essere presentata tramite il portale SUAP, ai sensi del D.P.R. 160/2010.
3. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono rilasciate dai rispettivi uffici, Ufficio attività produttive e Ufficio Tributi, e trasmesse dal SUAP.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
 - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 66 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione è subordinato al parere della Polizia Locale ed alla preventiva verifica della comunicazione di avvio lavori allo sportello unico edilizia del Comune di Este.

Articolo 67 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale e dalle specifiche linee di indirizzo impartite dalla Giunta Comunale.

Articolo 68 - Distributori di tabacchi ed altri apparecchi per la distribuzione automatica di prodotti

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

Articolo 69 - Occupazioni di suolo pubblico per traslochi e automezzi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza secondo le modalità di cui all'art 46.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 70 - Occupazioni per realizzazione di cappotti termici di edifici privati su area di proprietà comunale o di uso pubblico

1. La richiesta di occupazione di suolo pubblico per la realizzazione dei cosiddetti "cappotti" termici va rivolta all'ufficio tributi e potrà essere concessa:
 - a) a seguito della conclusione positiva del procedimento edilizio afferente a tale intervento;
 - b) previo parere rilasciato dalla Polizia locale;
 - c) previo pagamento del canone.
2. La concessione di suolo pubblico ha durata ventennale, rinnovabile, e il canone va corrisposto anticipatamente per tutta il periodo della concessione. E' assoggettato a canone anche l'occupazione inferiore al metro quadrato e pertanto, in questo caso, non si applica l'art. 58, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 71 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale redatto da competente pubblico ufficiale ovvero da personale facente parte del Corpo di Polizia Locale..

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 72 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone e non necessitano dell'atto di concessione di cui al presente Regolamento:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato e purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del presente regolamento;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - g) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Este ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'amministrazione comunale, per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
 - h) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 2 ore;
 - i) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci, per il tempo individuato dall'apposita segnaletica stradale presente;
 - j) passi carrabili;
 - k) vasche biologiche;
 - l) tende solari fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, siano esse di carattere stabile o temporaneo;
 - m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - q) le occupazioni di suolo pubblico con fiori, piante ornamentali, espositori per menù e simili all'ingresso degli esercizi di somministrazione e/o commerciali per un limite di mq 1;
 - r) le occupazioni temporanee, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi durante lavori di realizzazione e/o riparazione di cavi sotterranei, condutture o impianti di pubblici servizi (telefonia, energia elettrica, acquedotto, gas e simili), nonché quelle effettuate da aziende esercenti attività strumentali ad esse;
 - s) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - t) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale, rispettando i seguenti criteri:
 - deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività richiedente;
 - non deve essere superiore ai 5,00 metri quadrati;
 - non superi le tre ore;
 - non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi.
2. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle fattispecie:
- a) occupazioni effettuate da formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
 - b) le occupazioni effettuate dai soggetti rientranti nel "Terzo Settore" ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs. 117/2017;
 - c) per gli interventi che comportano occupazioni di suolo pubblico necessari per l'esecuzione di lavori di ripristino e di messa in sicurezza del proprio immobile, eseguiti dai privati in occasione di calamità naturali. La Giunta potrà

adottare provvedimenti che consentano l'esenzione parziale o totale del canone in rapporto all'incidenza di tali lavori, in termini spaziali e temporali;

d) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, diverse da quelle disciplinate dall' art. 63 del presente CAPO.

Articolo 73 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso e la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, salvo quanto previsto dal comma. 5. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 31 agosto, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. La prima rata deve essere sempre versata al rilascio della concessione.
5. Le scadenze di cui ai commi precedenti, se ricadenti in giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno feriale successivo.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 74 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone da versare sia superiore ad € 250,00 è consentita su richiesta la possibilità di rateazione fino ad un massimo di sei rate. L'importo da rateizzare si riferisce ad ogni singola concessione. La prima rata deve sempre essere versata al rilascio della concessione.
3. Qualora le scadenze delle singole rate ricadano in giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno feriale successivo.
4. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Il canone non è dovuto se l'importo dopo l'arrotondamento è inferiore ad € 10,00 (dieci).
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 75 - Modalità di pagamento

1. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 76 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 77 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Il rimborso del canone può essere disposto qualora l'ammontare dello stesso sia superiore ad € 10,00.

Articolo 78 - Sanzioni e indennità

1. Fermo restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, art. 1 della L. 160/2019.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della trasgressione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Alle occupazioni abusive, ai sensi del presente Regolamento, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili devono essere di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23, del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata al 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, oltre agli interessi calcolati al tasso legale. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad € 25,00 né maggiore ad € 500,00 nel rispetto della L. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in forma ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 79 - Attività di recupero, verifica e controllo

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.
2. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli agenti incaricati redigono il verbale di contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. L'ordinanza di ingiunzione che irroga la sanzione, in base ai verbali di accertamento e di contestazione redatti dai soggetti legittimati e dall'esame di eventuali memorie difensive, è attribuita alla competenza del Funzionario responsabile.

Articolo 80 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione di cui al presente Capo IV sono riservate alla competenza del Giudice Ordinario.

2. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo inerente il rilascio della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 81 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 82 - Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile per l'applicazione del canone di cui al presente Capo V è nominato dalla Giunta comunale e allo stesso sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 83 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di concessione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n 19 del 22/03/2006 e relativo Piano del Commercio su Aree Pubbliche (art. 7).

Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono stabiliti dal Consiglio comunale, in sede di approvazione o modifica del relativo regolamento comunale. Le successive modifiche sono di competenza della Giunta comunale, in sede di predisposizione degli atti del bilancio di previsione o di revisione che si rendesse necessaria in corso di esercizio.
4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 85 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in una categoria. Si considera valida la classificazione di cui all'allegato 3).

Articolo 86 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura giornaliera prevista dalle tariffe approvate a norma del presente regolamento.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 87 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di contestazione. L'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Il verbale di contestazione di cui al comma 2 dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Tributi per i successivi adempimenti di competenza.
5. Le occupazioni abusive determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, pari al canone maggiorato del 50 per cento;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione di cui al comma 2.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019
8. Il pagamento delle sanzioni e dell'indennità comunque non sanano la irregolarità dell'occupazione.

Articolo 88 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 89 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente con i sistemi di pagamento previsti dalle norme applicabili in materia
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 31 agosto, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 250,00. In ogni caso, il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 90 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 91 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.

Articolo 92 - Sanzioni e indennità

1. Fermo restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, art. 1 della L. 160/2019.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della trasgressione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Alle occupazioni abusive, ai sensi del presente Regolamento, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili devono essere di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a), né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23, del Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata al 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, oltre agli interessi calcolati al tasso legale. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad € 25,00 né maggiore ad € 500,00 nel rispetto della L. 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in forma ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 93 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Articolo 94 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione di cui al presente Capo V sono riservate alla competenza del Giudice Ordinario.